

XII LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 436

Estratto del processo verbale della seduta n. 95 del 15 febbraio 2023.

Oggetto: Art. 3, commi 2 e 5 della L.R. 18/1996. Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale. Modifiche.

Zanin Piero Mauro	Presidente	Presente
Mazzolini Stefano	Vice Presidente	Presente
Russo Francesco	Vice Presidente	Presente
Da Giau Chiara	Consigliere Segretario	Presente
Polesello Simone	Consigliere Segretario	Presente
Shaurli Cristiano	Consigliere Segretario	Presente
Zanon Emanuele	Consigliere Segretario	Presente

Assiste:
il Segretario generale Stefano Patriarca

Sono presenti:
il Vice Segretario generale Chiara Gregori
il Capo di Gabinetto Fanny Codarin
la Direttrice del Servizio amministrativo Serena Cutrano
il Responsabile della Posizione Organizzativa Organizzazione, programmazione e valutazione
Alessandro Morgan

Verbalizza:
Arianna Scudiero - Struttura stabile inferiore al Servizio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza

SP/am

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche

Art. 3, commi 2 e 5 della L.R. 18/1996. Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale. Modifiche.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e in particolare l'articolo 3, commi 2 e 5, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 14, il quale prevede che le materie ivi previste sono disciplinate da un regolamento di organizzazione da emanarsi, per quanto concerne il Consiglio regionale, con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, nonché dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato dalla contrattazione collettiva;

VISTO l'articolo 177 del Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio medesimo del 6 ottobre 2005, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 settembre 2022, il quale stabilisce che la struttura organizzativa del Consiglio, la relativa dotazione organica di personale e la disciplina degli incarichi dirigenziali sono stabilite dal Regolamento di organizzazione del Consiglio;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 101 del 30 gennaio 2019, come da ultimo modificata con propria deliberazione n. 281 del 20 dicembre 2020, con cui è stato approvato il vigente "Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale";

VISTO l'articolo 6 (Piano integrato di attività e organizzazione) del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 (convertito con legge di conversione n. 113 del 6 agosto 2021 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 12, lett. a), n. 1) del D.L. 228/2021) che prevede che le amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino un piano triennale aggiornato annualmente denominato Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), da pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e inviare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24 giugno 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 giugno 2022 che individua gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, tra i quali ci sono il piano della prestazione e il piano triennale della formazione del personale;

VISTO l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera h), numero 1), della legge regionale 26/2018, il quale stabilisce, tra l'altro, che gli incarichi dirigenziali di vertice o apicali, limitatamente a quelli il cui rapporto si qualifichino come fiduciario, cessano al momento del conferimento dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e, comunque, il centottantunesimo giorno successivo dalla fine del mandato dell'organo politico che ha conferito l'incarico;

VISTA la legge regionale 7 novembre 2022, n. 14 (Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale) e in particolare:

- l'articolo 4 il quale prevede che l'autonomia organizzativa del Consiglio regionale si realizza attraverso il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali, nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e di quanto demandato alla contrattazione collettiva;
- l'articolo 6 il quale prevede, tra l'altro, che l'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale è correlato alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale;
- l'articolo 9, comma 2, il quale stabilisce che gli incarichi di Segretario e Vicesegretario generale e di Capo di Gabinetto rivestono carattere di fiduciarietà e sono conferiti, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, con le modalità e per la durata previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale;
- l'articolo 10 il quale prevede che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito della dotazione organica stabilita in applicazione del Regolamento di organizzazione degli uffici consiliari, determina annualmente i fabbisogni professionali del Consiglio regionale, con esclusione del personale addetto agli uffici di supporto agli organi politici, e li comunica alla Giunta regionale, per il recepimento negli atti di programmazione annuale e triennale;
- l'articolo 18, comma 1, lettera a) che abroga la legge regionale 8/2000, ad eccezione dell'articolo 10;

DATO ATTO CHE il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 277 del 27 agosto 2004 e come da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione n. 14 del 18 febbraio 2022 /Pres, prevede, tra l'altro che:

- le posizioni organizzative possono essere istituite alle dipendenze delle direzioni centrali, o equiparate, dei vice direttori centrali o dei servizi, o strutture direzionali equiparate (articolo 7, comma 6 bis);
- le strutture stabili di livello inferiore al servizio sono istituite, tra l'altro, a supporto dell'attività dei dirigenti e delle posizioni organizzative (articolo 7, comma 7) e il provvedimento istitutivo reca l'indicazione della struttura direzionale o della posizione organizzativa alle cui dipendenze opera la struttura stabile medesima (articolo 11, comma 2);
- l'incarico di vice direttore centrale è conferito a dirigenti regionali o a soggetti esterni in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'anzianità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali proprie e non delegate, o se esterni di esperienza professionale, di almeno due anni (articolo 25, commi 3 e 4);
- i contratti di diritto privato relativi agli incarichi di direttore generale, direttore centrale, vicedirettore centrale e Capo di Gabinetto sono, in ogni caso, risolti di diritto al momento dell'attribuzione dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e comunque il centottantunesimo giorno successivo dalla fine del mandato dell'organo politico che ha conferito l'incarico (articolo 27, comma 3);

DATO ATTO CHE l'Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale, nominato con propria deliberazione n. 288 dell'11 febbraio 2021, nella riunione del 22 giugno 2022 ha rilevato l'opportunità di prevedere che, ai fini della valutazione del Capo di Gabinetto, i relativi elementi valutativi vengano forniti all'OIV direttamente dal Presidente del Consiglio regionale e non dal Segretario generale, in considerazione del fatto che l'Ufficio di Gabinetto è posto alle dirette dipendenze funzionali del Presidente medesimo come struttura di diretta collaborazione, nonché del carattere di fiduciarietà connesso all'incarico di Capo di Gabinetto;

RILEVATA la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni al suddetto Regolamento di organizzazione al fine di adeguarlo alle succitate modifiche normative;

RITENUTO opportuno adeguare le previsioni regolamentari in materia di valutazione ai suggerimenti e rilievi esposti dall'OIV consiliare;

RITENUTO altresì opportuno effettuare una revisione di alcune norme regolamentari al fine di rafforzare l'efficacia della struttura organizzativa consiliare, nonché per assicurare uniformità e coerenza con analoghe previsioni normative previste dal vigente "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

RITENUTO pertanto di apportare le seguenti modifiche al suddetto Regolamento di organizzazione:

- sopprimere all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole «, di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale),»;
- all'articolo 6:
 - a) inserire, al comma 4, dopo le parole «nell'ambito della Segreteria», le seguenti: «, alle dipendenze del Segretario generale o del Vice Segretario generale,»;
 - b) al comma 5, inserire, dopo le parole «ricorrente o ripetitivo», le seguenti: «ovvero a supporto dell'attività dei dirigenti e dei responsabili di Posizione organizzativa» nonché sostituire le parole «e di un Servizio» con le seguenti: «, di un Servizio e di una Posizione organizzativa.»;
- all'articolo 10:
 - a) sostituire la rubrica con la seguente: «(Determinazione della dotazione organica della Segreteria generale);»;
 - b) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. La dotazione organica della Segreteria generale, distinta per categoria e profili professionali, è determinata, nell'ambito di quella complessiva del personale regionale stabilita a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) esigenze istituzionali e funzionali;
 - b) attività previste dai documenti di programmazione.»
 - c) al comma 2 sostituire le parole «elementi indicati alle lettere a) e b) del medesimo comma 1» con le seguenti: «elementi ivi indicati»;
 - d) sopprimere il comma 3;
- sostituire il comma 2 dell'articolo 11 con il seguente:
«2. La dotazione organica dell'Ufficio di Gabinetto, distinta per categoria e profili professionali, è determinata, nell'ambito di quella complessiva del personale regionale stabilita a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale.»;
- all'articolo 12:
 - a) aggiungere, nella rubrica, dopo la parola «Gabinetto» le seguenti: «della Presidenza del Consiglio regionale»;
 - b) inserire, al comma 1, dopo le parole «Capo di Gabinetto» le seguenti: «della Presidenza del Consiglio regionale»;
 - c) sopprimere, al comma 3, le parole «con la cessazione» con le seguenti: «il centottantunesimo giorno successivo dalla cessazione»

- al comma 3 dell'articolo 21:
 - a) sostituire, alla lettera f), le parole «Piano annuale della prestazione» con le seguenti: «Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)»;
 - b) sopprimere la lettera n);
 - c) inserire, alla lettera t), davanti alle parole «il visto» la seguente: «apporre»;
- all'articolo 25:
 - a) sostituire la rubrica con la seguente: «(Conferimento degli incarichi di Segretario generale e di Vice Segretario generale)»;
 - b) inserire il seguente comma 1 bis:
«1 bis. L'incarico di Vice Segretario generale è conferito dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Segretario generale.»;
 - c) sostituire, al comma 2, le parole «all'incarico di cui al comma 1» con le seguenti: «agli incarichi di cui ai commi 1 e 1 bis»;
 - d) al comma 3, sostituire le parole «L'incarico di cui al comma 1 è conferito» con le seguenti: «Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti» e aggiungere, in fondo, le seguenti: «ovvero, per l'incarico di Vice Segretario generale, di almeno due anni»;
 - e) sostituire, al comma 4, le parole «L'incarico di cui al comma 1 può essere conferito» con le seguenti: «Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti» nonché le parole «almeno quinquennale» con le seguenti: «almeno quadriennale ovvero, per l'incarico di Vice Segretario generale, almeno biennale»;
 - f) sostituire, al comma 5, le parole «l'incarico di cui al comma 1» con le seguenti: «gli incarichi di cui al presente articolo»;
 - g) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Gli incarichi di cui al presente articolo rivestono carattere di fiduciarietà, hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, sono rinnovabili, ma non prorogabili.»;
- all'articolo 26 sopprimere:
 - a) nella rubrica le parole: «Vice Segretario generale»;
 - b) i commi 1 e 2;
- all'articolo 28:
 - a) sopprimere, al comma 1, le parole: «e all'articolo 26, comma 2,»;
 - b) sostituire, al comma 3, le parole «il contratto di cui all'articolo 25 è risolto» con le seguenti: «i contratti di cui all'articolo 25 sono risolti»;
- sopprimere, al comma 5 dell'articolo 30, le parole «Segretario generale, sentito il»;
- all'articolo 34:
 - a) sostituire, al comma 1, le parole «Linee guida delle attività della struttura amministrativa del consiglio regionale per la legislatura» con le seguenti: «Linee strategiche di legislatura per le attività amministrative delle strutture consiliari»;
 - b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il caso di estinzione di cui alla lettera b),»;
- all'Allegato A:
 - a) al punto 2, sopprimere, nella rubrica le parole «Segretario generale e capo di Gabinetto», nonché inserire, al comma 1, dopo le parole «Segretario generale», le seguenti: «, di Vice Segretario generale»;
 - b) al punto 7:

- inserire, al primo paragrafo, dopo le parole «Segretario generale», le seguenti: «o di Vice Segretario generale»;
- inserire, al terzo paragrafo, dopo le parole «Segretario generale», le seguenti: «, Vice Segretario generale»;
- sopprimere il quarto paragrafo;
- sopprimere, al quinto paragrafo, le parole: «Con riferimento al Segretario generale e al Capo di Gabinetto» nonché le seguenti: «e con riferimento al Vice Segretario generale, nel caso di estinzione di cui alla lettera b),»;

CONSIDERATO che il carattere fiduciario dell'incarico di Vice Segretario generale si applica a decorrere dal primo conferimento di detto incarico successivo all'entrata in vigore delle predette modifiche del Regolamento di organizzazione;

PRESO ATTO della nuova disciplina del sistema delle relazioni sindacali di cui al Titolo VII del Contratto collettivo di comparto del personale non dirigente per il triennio normativo ed economico 2016-2018, sottoscritto il 15 ottobre 2018;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

all'unanimità

delibera

1. Al vigente "Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale" sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole «, di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale),» sono soppresse;
- all'articolo 6:
 - a) al comma 4, dopo le parole «nell'ambito della Segreteria», sono inserite le seguenti: «, alle dipendenze del Segretario generale o del Vice Segretario generale,»;
 - b) al comma 5, dopo le parole «ricorrente o ripetitivo», sono inserite le seguenti: «ovvero a supporto dell'attività dei dirigenti e dei responsabili di Posizione organizzativa»;
 - c) al comma 5, le parole «e di un Servizio» sono sostituite con le seguenti: «, di un Servizio e di una Posizione organizzativa.»;
- all'articolo 10:
 - a) la rubrica è sostituita con la seguente: «(Determinazione della dotazione organica della segreteria generale)»;
 - b) il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. La dotazione organica della Segreteria generale, distinta per categoria e profili professionali, è determinata, nell'ambito di quella complessiva del personale regionale stabilita a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, tenendo conto dei seguenti elementi:

 - a) esigenze istituzionali e funzionali;
 - b) attività previste dai documenti di programmazione.»
 - c) al comma 2 le parole «elementi indicati alle lettere a) e b) del medesimo comma 1» sono sostituite con le seguenti: «elementi ivi indicati»;
 - d) il comma 3 è soppresso;
- il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito con il seguente:

- «2. La dotazione organica dell'Ufficio di Gabinetto, distinta per categoria e profili professionali, è determinata, nell'ambito di quella complessiva del personale regionale stabilita a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale.»;
- all'articolo 12:
 - a) nella rubrica, dopo la parola «Gabinetto» sono aggiunte le seguenti: «della Presidenza del Consiglio regionale»;
 - b) al comma 1, dopo le parole «Capo di Gabinetto» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio regionale»;
 - c) al comma 3, le parole «con la cessazione» sono sostituite con le seguenti: «il centottantunesimo giorno successivo dalla cessazione»;
 - al comma 3 dell'articolo 21:
 - a) alla lettera f), le parole «Piano annuale della prestazione» sono sostituite con le seguenti: «Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)»;
 - b) la lettera n) è soppressa;
 - c) alla lettera t), davanti alle parole «il visto» è inserita la seguente: «apporre»;
 - all'articolo 25:
 - a) la rubrica è sostituita con la seguente: «Conferimento degli incarichi di Segretario generale e di Vice Segretario generale»;
 - b) è inserito il seguente comma 1 bis:
«1 bis. L'incarico di Vice Segretario generale è conferito dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Segretario generale.»;
 - c) al comma 2, le parole «all'incarico di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «agli incarichi di cui ai commi 1 e 1 bis»;
 - d) al comma 3, le parole «L'incarico di cui al comma 1 è conferito» sono sostituite con le seguenti: «Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti» e aggiungere, in fondo, le seguenti: «ovvero, per l'incarico di Vice Segretario generale, di almeno due anni»;
 - e) al comma 4, le parole «L'incarico di cui al comma 1 può essere conferito» sono sostituite con le seguenti: «Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti» e le parole «almeno quinquennale» sono sostituite con le seguenti: «almeno quadriennale ovvero, per l'incarico di Vice Segretario generale, almeno biennale»;
 - f) al comma 5, le parole «l'incarico di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «gli incarichi di cui al presente articolo»;
 - g) il comma 6 è sostituito con il seguente:
«6. Gli incarichi di cui al presente articolo rivestono carattere di fiduciarietà, hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, sono rinnovabili, ma non prorogabili.»;
 - all'articolo 26 sopprimere:
 - a) nella rubrica le parole: «Vice Segretario generale»;
 - b) i commi 1 e 2;
 - all'articolo 28:
 - a) al comma 1, le parole: «e all'articolo 26, comma 2,» sono soppresse;
 - b) al comma 3, le parole «il contratto di cui all'articolo 25 è risolto» sono sostituite con le seguenti: «i contratti di cui all'articolo 25 sono risolti»;
 - al comma 5 dell'articolo 30, le parole «Segretario generale, sentito il» sono soppresse;
 - all'articolo 34:

- a) al comma 1, le parole «Linee guida delle attività della struttura amministrativa del consiglio regionale per la legislatura» sono sostituite con le seguenti: «Linee strategiche di legislatura per le attività amministrative delle strutture consiliari»;
- b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, approva il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), documento triennale aggiornato annualmente, che contiene, tra l'altro, la pianificazione della prestazione delle strutture consiliari, dei fabbisogni professionali e della formazione interna del personale consiliare. Il PIAO deve essere adottato in coerenza con i contenuti degli strumenti di programmazione finanziaria previsti dal regolamento di contabilità e deve individuare, nell'ambito delle linee strategiche di cui al comma 1, gli obiettivi operativi delle strutture consiliari e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione organizzativa e individuale dei dirigenti e dei responsabili di Posizione organizzativa.».
2. L'Allegato A (Elementi negoziali del contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato per il conferimento degli incarichi di Segretario generale, Vice Segretario generale e Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale) del "Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale" è sostituito dal quello contenuto nell'allegato "A" del presente provvedimento quale sua parte integrante.
3. Il carattere fiduciario dell'incarico di Vice Segretario generale decorre dal primo conferimento di detto incarico successivo all'entrata in vigore delle predette modifiche del "Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale".
4. Il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Piero Mauro Zanin

IL SEGRETARIO GENERALE
Stefano Patriarca

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO PATRIARCA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 22/02/2023 14:24:02

NOME: PIERO MAURO ZANIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 28/02/2023 10:06:11